



**REGIONE CALABRIA**

**REGOLAMENTO REGIONALE**

**RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO  
DEI DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE**

Approvato dalla Giunta regionale  
nella seduta del 23 maggio 2016

*Si assegna il numero **\_\_8\_\_** della serie dei  
Regolamenti regionali dell'anno **\_\_2016\_\_***

**LA GIUNTA REGIONALE**

**ha approvato**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**emana**

Il seguente regolamento:

## **RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE**

### **Art.1 Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri generali, relativi alle condizioni, ai requisiti ed ai limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti della Giunta regionale della Calabria, ai sensi dell'art.17del C.C.N.L. 23 dicembre 1999 – Area della Dirigenza, come modificato dall'art. 15 del CCNL 22 febbraio 2006.

### **Art. 2 Ambito di applicazione**

1. L'istituto della risoluzione consensuale è applicabile ai dirigenti del ruolo della Giunta regionale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbiano maturato almeno tre anni di servizio e che non abbiano compiuto i limiti di età previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo o non abbiano l'anzianità contributiva massima prevista dalle norme previdenziali vigenti, per i quali ultimi l'Amministrazione provvederà ai sensi di legge.

### **Art. 3 Modalità**

1. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è volontaria e può essere proposta dall'Amministrazione regionale o dal dirigente. Essa può essere revocata fino a quando non si sia perfezionata mediante la sottoscrizione di un contratto tra le parti, predisposto dal dipartimento competente in materia di risorse umane.

2. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro comporta l'insussistenza, per entrambe le parti, sia dell'obbligo del rispetto dei termini di preavviso, sia del conseguente pagamento della indennità sostitutiva del preavviso.

3. Il contratto di cui al comma 1 deve contenere una clausola risolutiva espressa che preveda, a carico del beneficiario dell'indennità di cui al presente regolamento e a pena di risoluzione di diritto del contratto medesimo, con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite, il divieto di instaurare rapporti di lavoro o stipulare contratti per il conferimento di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca, a qualunque titolo, con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali, per i cinque anni successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

### **Art. 4 Risoluzione consensuale proposta dall'Amministrazione regionale**

1. Su impulso della Giunta, la risoluzione consensuale è proposta dal dipartimento competente in materia di risorse umane e può essere giustificata dalla necessità di favorire processi di riorganizzazione, razionalizzazione e ammodernamento dell'ordinamento amministrativo dell'Ente.

2. Il dirigente interessato dovrà decidere se aderire o meno alla risoluzione consensuale proposta dall'Amministrazione regionale entro 15 giorni dal ricevimento della proposta. Il mancato riscontro entro il termine sopra indicato equivale, comunque, a rifiuto.

### **Art. 5 Risoluzione consensuale proposta dal dirigente**

1. Il dirigente può richiedere la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con domanda indirizzata al dirigente generale del dipartimento competente in materia di risorse umane.

## Art. 6 Indennità supplementare

1. I dirigenti che accedono alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro hanno diritto ad una indennità supplementare, il cui importo non può essere inferiore a sedici (16) mensilità e comunque non può eccedere le 24 (ventiquattro) mensilità.

2. Con la locuzione mensilità si intende la retribuzione mensile lorda costituita dallo stipendio tabellare, dal maturato economico, dalla retribuzione individuale di anzianità, rateo della tredicesima, dalla retribuzione di posizione in godimento, con esclusione della retribuzione di risultato e di ogni altro incentivo alla data di effettiva cessazione.

3. La suddetta indennità si ottiene sommando le mensilità spettanti in base all'età anagrafica a quelle riconosciute in base agli anni utili a pensione, posseduti alla data di proposta di risoluzione proveniente dal dirigente o dall'Amministrazione, come da tabella di seguito riportata:

### TABELLA DELLE MENSILITÀ DI RETRIBUZIONE DA ASSEGNARE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ SUPPLEMENTARE

ETA' ANAGRAFICA	MENSILITA'	ANZIANITA' PENSIONABILE	MENSILITA'
Fino a 60 anni Compiuti	12	Fino a 35 anni Compiuti	12
Da 61 a 62 anni Compiuti	10	Da 36 a 38 anni Compiuti	10
Da 63 anni in poi	8	Da 39 anni in poi	8

4. L'indennità supplementare viene corrisposta ai dirigenti aventi titolo in un numero di rate semestrali, non superiore a cinque, determinato nel contratto sulla base delle disponibilità di bilancio. Le rate medesime non gravano sul fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.

## Art. 7 Norma finanziaria

1. Dall'applicazione del presente regolamento non derivano, né possono derivare maggiori oneri, né diretti, né indiretti, a carico del bilancio regionale. A tal fine le competenti strutture dovranno accertare e attestare che ogni atto conseguente all'applicazione del presente regolamento o comunque collegato alle risoluzioni consensuali accordate, non comporti maggiori spese.

## Art. 8 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 27 maggio 2016

**OLIVERIO**